

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA CASA DELLA VITA - ONLUS"**

**COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

**ART. 1**

E' costituita l'Associazione "LA CASA DELLA VITA - ONLUS". L'Associazione, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

**ART. 2**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Noventa Padovana (PD) in via Argine Sinistro Piovego n. 40/A ed ha una durata illimitata. La variazione di sede nell'ambito del Comune di Noventa Padovana (PD) non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate e uffici distaccati o di rappresentanza dell'Associazione entro il territorio italiano ed uffici di rappresentanza anche all'estero.

**ART. 3**

L'Associazione "LA CASA DELLA VITA - ONLUS", apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con prevalenza della solidarietà internazionale, rivolta in particolare ai Paesi sottosviluppati e/o in via di sviluppo (paesi del terzo Mondo).


Scopo preminente dell'Associazione è l'elaborazione e l'esecuzione, in Italia e/o all'estero, di progetti di intervento nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, in particolare a coloro che si trovano in condizione di povertà, senza distinzione di colore, razza, sesso, religione, ideologia o cittadinanza, allo scopo di contribuire allo sviluppo integrale delle stesse e delle loro famiglie, in particolare dei soggetti minorenni;
- b) miglioramento delle condizioni socio-sanitarie delle aree in cui si trovino i soggetti di cui al punto a) che precede;
- c) interventi in campo formativo allo scopo di favorire l'integrazione sociale e nel mondo del lavoro dei soggetti in stato di povertà o a rischio di marginalità;
- d) difesa, protezione e promozione dei diritti civili, in particolare dei diritti dell'infanzia e della fanciullezza, nonché delle minoranze e dei settori più deboli, in particolare delle donne, dei giovani, dei diversamente abili, dei migranti, degli anziani, dei tossicodipendenti, dei carcerati ed ex carcerati;



*Bohm*  
*Mane Batti*  
*Stefano*  
*Ricardo Jarran*

- e) programmi di aiuto e sostegno, anche attraverso le cosiddette "adozioni a distanza" di bambini orfani e/o abbandonati e/o bisognosi dei Paesi sottosviluppati e/o in via di sviluppo nonché ai loro gruppi famigliari e/o alle loro comunità, in difesa dei loro diritti, così come contemplati nella Convenzione ONU sui diritti dei bambini, come, ad esempio, il diritto all'uguaglianza senza qualsivoglia distinzione, il diritto ad un sano sviluppo fisico e psichico, ad un'alimentazione sufficiente, ad una casa, a cure mediche, ad un'istruzione gratuita, all'assistenza, alla protezione dalla violenza e dallo sfruttamento etc..;
- f) organizzazione di centri di raccolta, anche permanenti, di indumenti nuovi o usati, medicinali, attrezzature varie, materiale didattico, derrate e quant'altro possa essere necessario alle persone svantaggiate indicate alla lettera a);
- g) collaborazione con persone fisiche e/o giuridiche che svolgono attività simili a quella dell'Associazione.



Nello svolgimento dell'attività di cui sopra, l'Associazione, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge, è autorizzata a raccogliere offerte, in Italia e/o all'estero, contributi anche statali, donazioni, lasciti testamentari da privati cittadini, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, imprese. Nello svolgimento dell'attività di cui sopra, l'Associazione, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge, è autorizzata a versare e corrispondere offerte, contributi, donazioni, a qualsiasi associazione, ente, istituzione o fondazione di natura caritatevole, in Italia e/o all'estero, la cui attività sia considerata rientrante negli scopi della stessa.

Nell'ambito dei programmi e progetti di cooperazione internazionale, delle adozioni a distanza, nei progetti di sviluppo in paesi del terzo Mondo, l'Associazione potrà operare, sulla base di preventivi accordi e/o convenzioni, con Associazioni, Enti, Istituzioni o Fondazioni che operano, anche indirettamente, nel Paese Estero destinatario dei fondi per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.

L'Associazione, inoltre, potrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale.

#### ART. 4

L'Associazione, essendo qualificata ai sensi del Decreto Legislativo 460/1997 quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, provvede a comunicare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di ONLUS.

#### ASSOCIATI

#### ART. 5

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità della stessa, intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.

L'ammissione degli associati avviene su domanda scritta degli interessati indirizzata al Consiglio Direttivo. La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione del cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza per le persone fisiche;
- b) l'indicazione della ragione sociale o denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e qualifica della persona che sottoscrive la domanda per le persone giuridiche, associazioni ed enti;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo di solidarietà sociale e l'attività svolta dall'Associazione. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e diventerà operativa con il versamento della quota associativa annuale. Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia effettuato il versamento della quota associativa annuale la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della quota. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della stessa e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

#### ART. 6

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto a partecipare alle Assemblee.

La qualità di associato è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Tutti i soci maggiori d'età, in regola con il versamento della quota sociale annua, hanno diritto di voto alle Assemblee e di essere eletti negli organi sociali.

Tutti gli associati, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'Associazione. La notifica delle attività dell'Associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'Associazione stessa.

#### ART. 7

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, gli associati sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo della quota associativa annuale;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

#### ART. 8

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

*Alain Betti: Giuseppe / Betti*  
*Ricardo Jattano*  
*Stefano...*  
*Luca...*

Gli associati vengono esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento di una o più quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) in caso di totale non partecipazione alle iniziative dell'Associazione valutata dal Consiglio Direttivo sulla base delle prove raccolte;
- e) qualora vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) qualora abbiano una condotta morale e civile tale da renderli indegni di appartenere all'Associazione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e comunicate agli associati interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale provvedimento, l'associato escluso può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esclusione, chiedere che sulla decisione si pronunci l'Assemblea, la quale dovrà essere appositamente convocata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'associato escluso.

Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale nonché di ogni altro versamento eseguito in favore dell'Associazione. Gli eredi o legatari degli associati defunti non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale nonché di ogni altro versamento eseguito in favore dell'Associazione.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 9**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori, nei casi previsti dalla legge o dalla volontà assembleare.

#### **ART. 10**

L'Assemblea degli associati, organo sovrano dell'Associazione:

- a) approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- b) discute e delibera sul bilancio o rendiconto;
- c) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- d) procede all'eventuale nomina del Collegio dei Revisori, indicandone il Presidente e determinandone gli eventuali compensi;
- e) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
- g) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;

h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile successivo alla chiusura di ciascun esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio Direttivo lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei revisori, se esistente o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia, con avviso scritto affisso, almeno otto giorni prima della riunione, presso i locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite. La convocazione, inoltre, potrà essere spedita agli interessati anche mediante lettera raccomandata, fax od e-mail recapitata al domicilio degli associati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. L'Assemblea è valida, anche senza formale convocazione, se sono presenti o rappresentati tutti gli associati, il Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti, se nominati.

#### ART. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, da un associato, eletto dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un Segretario. Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 24 del presente Statuto, in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

#### ART. 12

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'adunanza dell'Assemblea.

#### ART. 13

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, nell'Assemblea da un altro associato non Consigliere che abbia diritto al voto. Ogni associato delegato non può rappresentare più di due associati.

Maire Betti's

Ricardo Ferraro

Stefano...  
Luca...

#### ART. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette consiglieri eletti dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale annua. L'Assemblea all'atto della nomina fisserà il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I consiglieri sono rieleggibili.

Il mandato è gratuito. I Consiglieri possono ricevere solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice presidente.

#### ART. 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice presidente. Le adunanze sono indette a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dall'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telefono o telefax o telegramma o e-mail in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le delibere si adottano a maggioranza semplice con voto palese. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i Revisori effettivi, se nominati.

#### ART. 16

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, delegando il Presidente e/o il Vice Presidente per l'esecuzione degli stessi;
- determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale, siano ordinarie che straordinarie, delegandone l'esecuzione al Presidente e/o al Vice Presidente, i quali potranno avvalersi di terzi per l'esecuzione di singoli atti o categorie di atti, conferendo, ove necessario le relative procure.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad uno o più membri del Consiglio stesso, anche disgiuntamente, parte dei propri poteri nei limiti determinati nella dichiarazione di delega.

#### ART. 17

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza, incapacità o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice presidente. L'intervento del Vice presidente comprova, di fronte ai terzi, l'assenza o l'impedimento del Presidente.

#### ART. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea nei casi in cui sia obbligatorio per legge o ne ravvisi la necessità, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra i non associati. L'Assemblea che nomina il Collegio designa altresì il Presidente e gli, eventuali, emolumenti spettanti ai Revisori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.

Il Collegio de Revisori può chiedere, per gravi motivi, la convocazione dell'Assemblea.

#### **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### ART. 19

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili e immobili di proprietà o comunque acquistati o provenienti da lasciti e donazioni e da ogni altro accantonamento e disponibilità patrimoniale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- c) da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ed esse direttamente connesse.

#### ART. 20

*Boan G*  
*Alvise Betto*  
*Ricardo Tartar*  
*Stefano*  
*Mano*

Le somme versate per la quota annuale di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

### **SCRITTURE CONTABILI, BILANCIO O RENDICONTO**

#### **ART. 21**

Oltre alla tenuta delle scritture e dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **ART. 22**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede, entro il trentuno marzo successivo, alla redazione del bilancio o rendiconto annuale da sottoporre all'esame dell'Assemblea, la quale deve essere convocata entro il trenta aprile successivo.

#### **Art. 23**

Indipendentemente dalla redazione del bilancio o rendiconto annuale, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 24**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli Associati con voto favorevole di almeno due terzi degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **DISPOSIZIONI FINALI**